

Cenni sulle varie forme di successione (testamentaria, legittima, necessaria) e sul contratto di donazione.

Profili sostanziali dell'azione di riduzione.

Il contratto reintegrativo della legittima.

Beatrice Davini Bertaccini

Notaio in Massa

Via Vincenzo Giudice già via Crispi n. 11

Telefono 058547744 email bdavinibertaccini@notariato.it

Sito web: www.notaiodavinibertaccini.it

SUCCESSIONE A CAUSA DI MORTE

indica la situazione nella quale uno o più soggetti vengono chiamati a sostituirsi nella titolarità delle situazioni giuridiche che facevano capo al *de cuius e* che non si sono estinte a causa della sua morte.

- PER LEGGE (SI PARLA DI SUCCESSIONE LEGITTIMA) 565 c.c.
- PER TESTAMENTO (SI PARLA DI SUCCESSIONE TESTAMENTARIA) 587 c.c.
 - A TITOLO UNIVERSALE (EREDE)
 - A TITOLO PARTICOLARE (LEGATARIO) 588 c.c.

La delazione è comunque sempre un fenomeno legale, la chiamata ereditaria invece può essere per legge o per testamento. La successione testamentaria e quella legittima possono concorrere.

NOTA BENE: NON ESISTE UNA SUCCESSIONE A CAUSA DI MORTE PER CONTRATTO
(divieto dei patti successori: istitutivi, dispositivi e rinunciativi art. 458 c.c.)

SUCCESSIONE NECESSARIA

La successione necessaria non è una terza forma di successione.

➤ Che cosa è la cd. «legittima»?

- rappresenta un limite alla piena facoltà di disporre del proprio patrimonio dettato da motivi di solidarietà familiare e di dovere naturale;
- è intesa in dottrina quale *diritto ad una porzione di beni facenti parte dell'asse ereditario, di valore corrispondente ad una certa frazione della massa*, costituita dal patrimonio complessivo netto del *de cuius*.

➤ Chi sono i legittimari?

- si tratta di una particolare categoria di familiari: coniuge, figli (o discendenti), in mancanza di figli anche ascendenti (536 c.c. e seguenti);
- la quota spettante ai legittimari è una quota variabile (comunque prestabilita per legge) dipende da quanti legittimari ci sono al momento della apertura della successione e di quale tipologia di legittimari si tratta.

PRINCIPIO DI INTANGIBILITA' DELLA LEGITTIMA: QUANTITATIVA E NON QUALITATIVA

CALCOLO DELLA LEGITTIMA: RIUNIONE FITTIZIA

Le operazioni che si devono effettuare per determinare la quota di legittima sono le seguenti:

1. Formazione della massa dei beni relitti
2. Detrazione dei debiti
3. Riunione fittizia delle donazioni effettuate in vita

TUTELA DEL LEGITTIMARIO

AZIONE DI RIDUZIONE: è l'azione che consente al legittimario di ottenere la soddisfazione della quota di riserva riconosciutagli dalla legge, andando a ridurre le disposizioni testamentarie e le donazioni che, in concreto, abbiano leso la legittima, cioè siano eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre. (553 c.c.)

L'azione di riduzione ha lo scopo di far accertare giudizialmente la lesione della quota di legittima spettante al legittimario che agisce in riduzione e, conseguentemente, far dichiarare l'inefficacia (totale o parziale), nei suoi confronti, delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive della legittima.

AZIONE DI RIDUZIONE

Si compone di tre azioni distinte:

- azione di riduzione
- azione di restituzione nei confronti del beneficiario
- azione di restituzione nei confronti del terzo avente causa dal beneficiario

L'azione di riduzione è:

- **PERSONALE:** non è diretta *erga omnes* o verso qualsiasi proprietario o possessore dei beni oggetto delle disposizioni riducibili ma soltanto contro i destinatari delle disposizioni medesime (erede, legatario o donatario);
- **INDIVIDUALE:** in quanto ogni legittimario può agire per la sola sua quota di legittima (no quindi litisconsorzio necessario).

Non è azione di nullità perché anzi presuppone la validità delle disposizioni lesive della legittima.

NOTA BENE: Dall'azione di riduzione si distingue l'azione di restituzione (reintegrazione): mentre l'una è un'azione di impugnazione, l'altra è un'azione di condanna che presuppone già pronunciata la prima.

IL LEGITTIMARIO ACQUISTA I BENI NON DAL BENEFICIARIO DELLA DISPOZIONE LESIVA BENSÌ' *EX LEGE* PER VOCAZIONE NECESSARIA.

- E' stato affermato, con felice sintesi, che il legittimario domanda la legittima in quanto tale, in veste di terzo, ma, ottenuta la riduzione, "la prende come erede", cioè come *avente causa a titolo universale dal de cuius*.
- A seguito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, il legittimario preterito acquisterà la qualità di erede, in quanto avrà conseguito, in virtù della successione necessaria, una quota di eredità. Qualora il legittimario fosse solamente leso, cioè chiamato all'eredità per una quota di valore insufficiente a coprire la legittima, aggiungerà alla precedente vocazione, testamentaria o legittima, la vocazione necessaria conseguita con l'azione di riduzione.

MODALITA' DI RIDUZIONE delle disposizioni lesive

- *La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari (art. 558, comma 1 c.c.). Ciò al fine di conservare tra le disposizioni ridotte la medesima proporzione originariamente esistente. Il testatore può derogare al criterio proporzionale, stabilendo che una disposizione testamentaria abbia effetto con preferenza sulle altre.*
- Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento (art. 555, comma 2 c.c.). Cominciando dall'ultima e risalendo via via alle ulteriori. Il criterio di riduzione delle donazioni cronologico e non proporzionale si spiega in considerazione dell'irrevocabilità della donazione, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Se fosse consentito al testatore di stabilire che una donazione successiva debba avere effetto con preferenza su una donazione precedente, si riconoscerebbe al testatore un potere surrettizio di revoca della donazione precedente. (559 c.c.)

Effetti patrimoniali indiretti

Se il bene oggetto della disposizione lesiva della legittima si trova ancora nel patrimonio dell'erede, legatario o donatario: l'azione di riduzione produrrà effetti diversi a seconda che la disposizione impugnata sia totalmente o parzialmente lesiva della legittima.

- ***disposizione parzialmente lesiva della legittima***, la pronuncia di riduzione determina normalmente l'instaurarsi di una comunione sulla massa ereditaria con effetti diversi a seconda del tipo di disposizione colpita da inefficacia (istituzione di erede, legato, donazione):
 - *istituzione di erede*, si instaurerà una comunione ereditaria tra il legittimario vittorioso nell'azione di riduzione ed il beneficiario della disposizione lesiva.
 - se siano ridotti *un legato oppure una donazione*, si instaurerà *una comunione su quello specifico bene* tra il legittimario vittorioso nell'azione di riduzione ed il beneficiario del legato o della donazione.

- ***disposizione totalmente lesiva della legittima***, il legittimario eserciterà l'azione di restituzione per recuperare interamente il bene nei confronti del beneficiario della disposizione lesiva.

Particolarità nella divisione del testatore:

- La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari è colpita da nullità (art. 735, comma 1 c.c.). Da ciò deriva che, *in caso di preterizione di un legittimario e di successiva riduzione delle disposizioni lesive della legittima*, stante la nullità della divisione del testatore, per effetto della pronuncia di riduzione, *si creerà uno stato di comunione ereditaria*.
- Qualora *il legittimario non fosse stato preterito ma semplicemente leso nella quota di legittima*, cioè avesse ricevuto beni di valore inferiore alla quota di legittima, con l'azione di riduzione, *intentata prima della divisione*, lo stesso acquisterà una quota supplementare di eredità che, assieme a quella già ottenuta, sia tale da pareggiare la riserva.

LA REINTEGRAZIONE NEGOZIALE DELLA LEGITTIMA

L'accordo negoziale tra il legittimario ed il beneficiario della disposizione lesiva della legittima per la reintegrazione dei diritti del legittimario è previsto esclusivamente dalla normativa tributaria.

Articolo 43 del D.Lgs. n. 346/1990

«nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata».

Articolo 30 lettera d) del D.Lgs. n. 346/1990

menziona tra gli allegati alla dichiarazione di successione *«la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi».*

EFFETTI DEGLI ACCORDI DI REINTEGRAZIONE:

Se è pacifica l'ammissibilità di siffatti accordi, più controversa è l'individuazione dei loro effetti, se cioè siano esclusivamente *di accertamento oppure anche traslativi*, nonché del titolo che legittima l'acquisto della quota di legittima, *la vocazione legale oppure l'accordo negoziale*.

Si afferma:

- L'erede una volta accertata la lesione sarebbe tenuto a cedere una porzione concreta di beni trasferendola in proprietà al legittimario;
- L'accordo frutto dell'autonomia privata non potrebbe mai consentire l'acquisto in capo al legittimario pretermesso della qualità di erede, al di fuori di qualsiasi controllo giudiziario;
- Si disconosce la possibilità che l'effetto traslativo possa essere ricollegato al negozio di accertamento che, per definizione, si limita ad eliminare una situazione di incertezza senza mutare la situazione giuridica considerata preesistente; quindi bisognerebbe ricollegarci un atto negoziale traslativo.

Sembra preferibile la tesi che attribuisce all'accordo negoziale che riconosce il diritto del legittimario *gli stessi effetti della sentenza di riduzione*: l'inefficacia relativa della disposizione lesiva e la conseguente operatività della vocazione *ex lege* in favore del legittimario, con la conseguenza che *il legittimario preterito acquista la qualità di erede ed il legittimario semplicemente leso espande la sua quota fino all'integrazione della legittima*. L'accordo delle parti non costituirà il titolo di acquisto del legittimario ma avrà semplicemente **la funzione di rimuovere l'ostacolo al prodursi della vocazione legale in favore del legittimario stesso.**

L'accordo per la reintegrazione dei diritti spettanti al legittimario va tenuto nettamente distinto dal **contratto di transazione**.

L'accordo per la reintegrazione della legittima è un negozio di accertamento con cui le parti, dopo aver riconosciuto la lesione della legittima, *raggiungono un risultato patrimoniale identico a quello previsto dalle norme in tema di successione necessaria, secondo la loro valutazione. Il titolo di acquisto per il legittimario è la legge e non il negozio di accertamento.*

Con la **transazione** le parti, dopo aver riconosciuto la lesione della legittima, regolano i loro rapporti in maniera parzialmente difforme rispetto al modello della vocazione necessaria, disponendo dei loro diritti tramite le reciproche concessioni.

La transazione produrrà effetti traslativi e il legittimario pretermesso non acquisterà la qualità di erede.

Riforma del 2005
modifica degli articolo 561 e 563 c.c.:
tutela degli aventi causa del donatario

Prima della riforma del 2005, la riduzione delle disposizione lesive di legittima, al fine della reintegrazione della quota spettante al legittimario leso, era pienamente opponibile agli aventi causa dal donatario.

Una volta ottenuta la sentenza che accertava la lesione della quota di legittima realizzata attraverso quella disposizione lesiva, il legittimario poteva esercitare l'azione di restituzione diretta a recuperare quel determinato bene libero da qualunque peso di natura reale o personale, così come recuperarlo presso qualunque terzo acquirente degli immobili oggetto di riduzione.

**PRINCIPIO DELLA RETROATTIVITA' REALE
DELL'AZIONE DI RIDUZIONE**

ECCEZIONI AL PRINCIPIO DI RETROATTIVITA' REALE DELL'AZIONE DI RIDUZIONE

L'efficacia reale dell'azione di riduzione e la conseguente opponibilità agli aventi causa dal beneficiario delle disposizioni lesive soffre di alcune importanti eccezioni:

- a) eccezioni stabilite dalla legge sia nella versione originaria del codice civile sia a seguito della novella del 2005;
- b) la rinuncia del legittimario all'azione di restituzione nei confronti degli aventi causa dal donatario;
- c) l'incompatibilità della struttura dell'azione di riduzione, quale dichiarazione di inefficacia successiva della disposizione lesiva, con le liberalità non donative.

- L'articolo 560 c.c., evita l'insorgere di una comunione tra il beneficiario della disposizione lesiva ed il legittimario. Si tratta quindi di una modalità particolare dell'azione di riduzione in caso di immobile non comodamente divisibile;

Es. La disponibile è 100. Se l'immobile vale 140, il bene dovrà essere rilasciato all'eredità e il beneficiario della disposizione lesiva potrà chiedere la disponibile, se l'immobile vale 120 il beneficiario potrà trattenere il bene, compensando in denaro i legittimari.

- Qualora il beneficiario della disposizione lesiva della legittima abbia alienato a terzi il bene, il legittimario avrà l'onere, prima di poter esercitare l'azione di restituzione nei confronti degli acquirenti dal donatario, di esperire, nei confronti dello stesso beneficiario della disposizione lesiva, l'azione di restituzione per equivalente, ossia chiederà al beneficiario il *tantundem*, cioè una somma di denaro che rappresenti il valore del bene determinato con riferimento alla data dell'apertura della successione;
- Il terzo acquirente che subisce l'azione di restituzione ha la facoltà di liberarsi dall'obbligo di restituzione in natura del bene pagando l'equivalente in denaro (art. 563, comma 3 c.c.).

Esistono, quindi, due eccezioni espressamente previste dal codice civile al principio di retroattività reale dell'azione di riduzione:

- *la preventiva escussione dei beni del donatario;*
- *la facoltà di riscatto del terzo acquirente.*

Sulla base di questa disciplina attenta dottrina di poco successiva all'entrata in vigore del codice civile affermava chiaramente che *la riduzione mira a far conseguire al legittimario leso un utile consistente nella differenza fra quanto trova nell'asse ereditario (relictum) e quanto a norma di legge gli compete*; da questa premessa discende che il bene alienato ad un terzo dal beneficiario della disposizione lesiva si trova esclusivamente *in funzione di garanzia del diritto del legittimario, diritto che è di natura creditoria.*

Post Riforma 2005: ulteriore deroga alla retroattività dell'azione di riduzione, dopo 20 anni dalla **trascrizione** della donazione

- *i pesi e le ipoteche imposti sul bene dal donatario conservano efficacia* anche qualora il donatario subisca la perdita del bene per effetto dell'azione di restituzione. Il legittimario recupererà il bene dal donatario ma dovrà accettare l'esistenza dei diritti reali o personali (ad esempio, ipoteche, servitù, contratti di locazione) che gravano sul bene. Il donatario sarà obbligato a compensare in denaro il legittimario per il minor valore del bene, fino alla concorrenza della quota di legittima;
- *il legittimario perde il diritto di agire con l'azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti dal donatario.* In tal caso, il legittimario avrà ottenuto, con l'azione di riduzione, il riconoscimento della sua quota di legittima ma potrà soddisfarsi unicamente nel patrimonio del donatario.

DIRITTO DI OPPOSIZIONE

Il coniuge ed i parenti in linea retta del donante hanno la possibilità di sospendere il termine dei vent'anni e, quindi, di conservare integre le caratteristiche di realtà proprie dell'azione di restituzione, mediante la notifica nei confronti del donatario e dei suoi eventuali aventi causa e la trascrizione di *un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione* che, ove necessario, andrà rinnovato prima che siano trascorsi i vent'anni, qualora il donante sia ancora in vita (art. 563, comma 4 c.c.).

... e sua **rinunciabilità?**

Se preventiva ha natura abdicativa, se successiva all'opposizione già effettuata avrà natura estintiva.

RINUNCIA ALL'AZIONE DI RESTITUZIONE

Già prima della Riforma del 2005, la dottrina rilevava *come non esistesse un diritto assoluto del legittimario a soddisfarsi su quegli specifici beni oggetto della disposizione ridotta*, come risultava evidente dal fatto che la quota di legittima poteva essere soddisfatta, per espressa disposizione di legge, da valori corrispondenti a tali beni nel caso di escussione fruttuosa del patrimonio del donatario o di esercizio della facoltà di riscatto da parte del terzo acquirente.

Con la rinuncia all'azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente:

- a) il legittimario non rinuncia all'azione di riduzione che potrà esercitare nei confronti del beneficiario della disposizione lesiva;
- b) non viene alterato il *quid debendum* spettante al legittimario.

Nota bene: correlazione con la rinuncia all'opposizione decorsi 20 anni

Sembra ormai chiaro che la novità più rilevante per la questione in esame consiste nell'aver sganciato l'azione di restituzione rispetto al momento di apertura della successione: il legittimario che non faccia opposizione, trascorsi vent'anni dalla trascrizione della donazione, perde il diritto all'azione di restituzione anche se il donante è ancora in vita e, quindi, la successione non si è ancora aperta.

Con la riforma del 2005 dovrebbe venire meno uno dei possibili argomenti contrari alla rinuncia all'azione di restituzione contro l'avente causa dal donatario: secondo tale tesi, tale rinuncia sarebbe nulla per impossibilità dell'oggetto in quanto non sarebbe possibile rinunciare a diritti non ancora nati.

Con la rinuncia all'azione di **riduzione**, effettuata prima dell'apertura della successione, il legittimario non è in condizione di conoscere con esattezza a cosa stia rinunciando, visto che la determinazione del patrimonio del donante e della quota di riserva spettante ai legittimari si determinerà solamente al momento dell'apertura della successione.

Con la rinuncia all'azione di **restituzione** contro gli aventi causa dal donatario, il legittimario si rende esattamente conto del diritto che costituisce l'oggetto della sua rinuncia: si tratta della *rinuncia ad un'azione di garanzia a tutela della sua quota di legittima*.

Differenza tra azione di riduzione e azione di restituzione

L'azione di restituzione contro il donatario è effetto immediato della riduzione mentre l'azione di restituzione contro l'avente causa dal donatario presuppone il passaggio in giudicato dell'azione di riduzione e l'infruttuosa escussione del patrimonio del donatario. Inoltre, come ha chiarito la giurisprudenza, il diritto potestativo dell'avente causa dal donatario di corrispondere all'attore l'equivalente in denaro, di cui all'art. 563, comma 3 c.c., deve essere commisurato al valore dei beni al momento della sentenza che accoglie la domanda di restituzione. La determinazione della somma va fatta, dunque, con riferimento a tale momento e non a quello di apertura della successione, proprio in considerazione del fatto che *l'azione di restituzione contro il terzo acquirente dal donatario nulla ha a che fare con la definizione dei rapporti successori.*

L'azione di riduzione ha come unico effetto **l'accertamento dell'inefficacia relativa** della disposizione testamentaria o della donazione mentre *il trasferimento del bene in favore del legittimario vittorioso non è conseguenza automatica e diretta dell'azione di riduzione.*

Ne consegue che:

- l'azione di restituzione contro l'avente causa dal donatario è un'azione autonoma dall'azione di riduzione e, dopo la riforma del 2005, sembra essere ancora più sganciata dall'azione di riduzione, tanto che la legge stessa esclude il suo esercizio trascorso il ventennio dalla trascrizione della donazione (salvo opposizione);
- anche dopo la riforma del 2005 permane il divieto di rinunciare all'azione di riduzione ed all'azione di restituzione contro il donatario finché vive il donante;
- non sembra che la rinuncia all'azione di restituzione contro l'avente causa dal donatario, prima del decorso del ventennio dalla trascrizione della donazione, comporti violazione dell'art. 557, comma 2 c.c. né di principi generali in tema di tutela dei legittimari.

La retroattività reale e le liberalità indirette

Ai sensi dell'art. 809, comma 1 c.c. «le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitude e per sopravvenienza di figli, nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari».

Si pone il problema di stabilire se le liberalità indirette, non risultanti da una donazione formale, siano soggette, oltre all'azione di riduzione, come risulta testualmente dall'art. 809 c.c., anche all'azione di restituzione ex art. 563 c.c. nei confronti degli aventi causa dal donatario (indiretto).

Cassazione Sezioni Unite n. 18725 del 27 luglio 2017

Ordinanza di rimessione n. 106 del 4 gennaio 2017

La fattispecie più nota è la cd. «intestazione di beni in nome altrui» e si compone di tre elementi costanti che ne costituiscono il minimo comune denominatore:

- il trasferimento immobiliare con cui il donatario acquista l'immobile da un terzo, soggetto diverso dal donante, che integra l'arricchimento del donatario;
- la diminuzione del patrimonio del donante corrispondente a tutto o parte del prezzo della compravendita;
- l'accordo tra donante e donatario diretto a realizzare la liberalità ed in particolare ad esplicitare l'*animus donandi*. Nella normalità dei casi è, infatti, difficilmente contestabile che si formi, se non *verbis*, almeno *re*, un accordo tra le parti della liberalità.

- Mentre nella donazione contrattuale l'acquisto del donatario trova perfetta corrispondenza nel diritto di cui il donante ha disposto o nell'obbligazione assunta dallo stesso (cfr. art. 769 c.c.), nelle liberalità atipiche vi è una possibile distinzione tra quanto è uscito dal patrimonio del donante e quanto è entrato nel patrimonio del donatario.
- In tema di intestazione di immobile a nome altrui, com'è noto, la giurisprudenza si è assestata nel senso che oggetto di collazione è l'immobile acquistato dal donatario con le sostanze fornite dal donante, a mezzo della liberalità indiretta. (Cassazione Sezioni Unite n. 9282 del 5 agosto 1992)

E per la riduzione?

Non è, però, così certo che una tale conclusione valga anche in materia di riduzione delle disposizioni lesive.

Vanno considerate le diverse finalità legislative che sottendono i vari istituti coinvolti: ad esempio, con l'azione revocatoria i creditori si dolgono di ciò che è uscito dal patrimonio del debitore e, dunque, oggetto rilevante della liberalità sarà il danaro speso da quest'ultimo; allo stesso modo, con l'azione di riduzione di una liberalità non donativa il legittimario lamenta la fuoriuscita del denaro dal patrimonio del donante; nel caso della collazione il problema è la parità di trattamento dei soggetti interessati per cui rileva ciò che un coerede ha ricevuto in più rispetto agli altri coeredi.

*L'azione di riduzione come impugnativa negoziale tende a rendere inefficace la **donazione** nei confronti del legittimario leso, con la conseguenza che, risolto l'acquisto del donatario, l'inefficacia colpisce anche gli acquisti successivi ed è, conseguentemente, opponibile ai terzi aventi causa dal donatario.*

Nella **liberalità indiretta** l'acquisto deriva da un congegno negoziale per il cui tramite viene realizzata una donazione indiretta, bisogna considerare l'estraneità del donante al titolo in base al quale il donatario riceve il bene in cui si sostanzia il suo arricchimento.

La pretesa azionabile dal legittimario avrebbe ad oggetto non il bene acquistato dal donatario ma il suo equivalente in denaro, cioè appunto il valore dell'investimento di cui il donante ha fornito al donatario l'opportunità e i mezzi; in definitiva, il suo **arricchimento economico**.

Ha stabilito, infatti, la Suprema Corte che «alla riduzione delle liberalità indirette non si può applicare il principio della quota di legittima in natura, connaturale invece all'azione nell'ipotesi di donazione ordinaria d'immobile (art. 560 cod. civ.); con la conseguenza che l'acquisizione riguarda il controvalore, mediante il metodo dell'imputazione, come nella collazione (art. 724 cod. civ.). La riduzione delle donazioni indirette non mette, infatti, in discussione la titolarità dei beni donati, né incide sul piano della circolazione dei beni. (Cassazione n. 11496 del 12 maggio 2010)

La Cassazione trae la conclusione che la reintegrazione della quota di legittima deve avere come oggetto *“il valore dell’investimento finanziato con la donazione indiretta”*, con le modalità tipiche del diritto di credito, venendo in tal modo escluso *“il meccanismo recuperatorio reale della titolarità del bene”*.

Tale principio si applica non solo nei confronti dei terzi aventi causa dal donatario indiretto ma anche nei confronti dello stesso beneficiario che al momento dell’apertura della successione non abbia trasferito l’immobile a terzi.

Rinuncia all'azione di riduzione

- L'azione di riduzione si estingue per *rinunzia del legittimario* e per *prescrizione*.
- La rinunzia è l'atto unilaterale con cui il legittimario si spoglia del potere di far valere la lesione della legittima, con l'effetto secondario e riflesso dei rendere definitive le situazioni giuridiche sorte in virtù delle disposizioni lesive.
- Il diritto, patrimoniale e perciò disponibile, del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva, dopo l'apertura della successione, è *rinunciabile, anche tacitamente, purché inequivocabilmente*.

L'azione di riduzione si prescrive trascorsi dieci anni dall'apertura della successione. Una conferma normativa della prescrizione decennale può desumersi dall'articolo 561, comma 1, secondo periodo c.c. secondo cui il donatario deve compensare in denaro il legittimario, che ottiene la restituzione del bene, per i pesi e le ipoteche costituiti sull'immobile, *purché la domanda di riduzione sia proposta entro dieci anni dall'apertura della successione.*

Secondo Cassazione Sezioni Unite n. 20644 del 25 ottobre 2004 in caso di delazione regolata da testamento, il termine decennale di prescrizione dell'azione di riduzione decorre *dalla data di accettazione dell'eredità da parte del chiamato in base a disposizioni testamentarie lesive della legittima o dall'accertamento dello stato di filiazione naturale.*

Il sistema della **trascrizione** e, in particolare, l'art. 2652, n. 8 c.c. prevede un meccanismo definitivo di tutela dell'avente causa a titolo oneroso dal beneficiario della disposizione lesiva. Infatti, trascorsi **dieci anni dall'apertura della successione**, senza che sia stata trascritta la domanda di riduzione, i terzi aventi causa a titolo oneroso che abbiano trascritto o iscritto il proprio diritto prima della trascrizione della domanda di riduzione, ai sensi dell'articolo 2652, n. 8 c.c., fanno salvo il proprio acquisto.

Quindi, l'acquirente a titolo oneroso che trascriva il suo acquisto, dopo dieci anni dall'apertura della successione e prima che sia stata trascritta la domanda di riduzione, è certo che l'eventuale sentenza che accolga la domanda di riduzione non pregiudica il suo acquisto.

Inquadramento sistematico del rapporto tra l'azione di riduzione e l'azione di restituzione.

Tale rapporto sembra atteggiarsi in maniera analoga al rapporto tra l'azione revocatoria e l'azione esecutiva: la prima dichiara inefficaci nei confronti del creditore gli atti dispositivi con cui il debitore ha recato un pregiudizio al suo diritto di credito (art. 2901 c.c.); con la seconda il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere le azioni esecutive o conservative sul bene nei confronti dei terzi acquirenti (art. 2902 c.c.). La privazione del bene per i terzi non deriva dall'azione revocatoria bensì dall'azione esecutiva, così come per gli aventi causa del donatario la privazione del bene non può mai derivare dall'azione di riduzione bensì dalla sussistenza delle condizioni per l'esperibilità nei confronti dei terzi dell'azione di restituzione.